

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 94 DEL 23/01/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI - DIPARTIMENTO DI
MEDICINA VETERINARIA PER TIROCINI CURRICULARI PRATICI IN MEDICINA
VETERINARIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 101/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Sassari con nota in atti, ha chiesto la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari di propri studenti iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di Medicina Veterinaria (corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorati).

Ricordato che:

- In conformità a quanto disposto dall’art. 27 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382 le Università possono stipulare Convenzioni con enti pubblici e privati per il completamento della formazione accademica e professionale dei propri iscritti;
- Il D.M. 16 marzo 2007 prevede, a favore dei laureati della classe magistrale LM-42 (Medicina Veterinaria), al fine di far acquisire specifiche professionalità medico veterinarie, tirocini pratici curriculari per un periodo non inferiore a 30 CFU, svolti in periodi prestabiliti dalla struttura didattica, ma preferibilmente nell'ultimo anno, presso Università o in riconosciute strutture pubbliche (aziende sanitarie locali, istituti zooprofilattici) o private (accreditate dagli organi accademici competenti).

Per tutto quanto sopra esposto si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Medicina Veterinaria, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con l’Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento, da parte dei propri studenti, di tirocini curriculari afferenti ai corsi di studio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per la dr.ssa Emanuela Zilli - dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI O PERIODI DI FORMAZIONE CURRICOLARI

Tra

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria, partita IVA 00196350904 (d'ora in poi denominato Dipartimento), con sede legale in Sassari, via Vienna, 2 CAP 07100 Sassari, PEC dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it nella persona del Direttore Prof. Enrico Pietro Luigi De Santis, nato a Pergola (PU) il 25 luglio 1960 e domiciliato per la carica in Via Vienna 2, 07100 Sassari

E

L'azienda U.L.S.S.8 Berica - P.IVA/C.F. 02441500242, con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n.37, 36100, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965 domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

PREMESSO

- che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare;
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Condizioni generali)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio o periodo di formazione curricolare che sarà svolto da studenti del Dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari (soggetto promotore), presso l'Azienda U.L.S.S. 8 Berica (soggetto ospitante).

Art. 2

(Tirocinio o periodo di formazione)

1 - Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta del Dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, soggetti per la realizzazione di

- tirocini curricolari, come definiti dal D.M. 16 marzo 2007: i laureati della classe magistrale LM-42 potranno acquisire specifiche professionalità medico veterinarie avendo svolto un tirocinio pratico, per un periodo non inferiore a 30 CFU, svolto in periodi prestabiliti dalla struttura didattica, ma preferibilmente nell'ultimo anno, presso università o in riconosciute strutture pubbliche (aziende sanitarie locali, istituti zooprofilattici) o private (accreditate dagli organi accademici competenti). (vedi Regolamento tirocinio del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria <https://evet.uniss.it/mod/folder/view.php?id=1001>)
 - periodi di formazione curricolari su richiesta dello/a studente/ssa finalizzati al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.

2 - Il tirocinio o il periodo di formazione, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

3 - Ogni tirocinio o periodo di formazione ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio o periodo di formazione è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del

soggetto ospitante.

4 - La durata di ogni tirocinio o periodo di formazione può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

5 - Qualsiasi attività formativa relativa ai tirocini o periodi di formazione svolti dallo studente non costituisce rapporto di lavoro con l'Ente ospitante, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti del soggetto ospitante da parte dello studente.

Art. 3

(Progetto formativo individuale)

1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio o periodo di formazione sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2 - Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio o periodo di formazione, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.

3 - Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

4 - Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4.

Art. 4

(Le funzioni di tutoraggio)

1 - Durante lo svolgimento di ogni tirocinio o periodo di formazione le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2 - Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale sull'esito del tirocinio o periodo di formazione anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.

3 - Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore. Il tutor esterno è tenuto a seguire un breve corso (n. 2 ore) con relativa verifica sugli obiettivi formativi del Dipartimento di Medicina veterinaria e sugli standard per la didattica (SOP 2019 em. 2021) stabiliti dall'EAEVE /Day One Competences, funzionamento Clinical Rounds, ecc).

La **formazione** avviene attraverso un **self learning in pdf** presente nel sito del Dipartimento di Medicina veterinaria <https://veterinaria.uniss.it/it/avvisi/self-learning-la-formazione-dei-docenti>

Per facilitare l'apprendimento è stato inoltre creato un **podcast** (audio-file) con una sintesi dei concetti chiave: <https://veterinaria.uniss.it/it/didattica/studenti/self-learning-area/self-learning-podcast>

L'apprendimento del Tutor sarà verificato attraverso un **form di valutazione** disponibile su Google, presente sia nel self learning (QR) che nell'area form del sito <https://docs.google.com/forms/d/1VKXIBsnJR7sUwPevW7myoQlzSTo4EbNcHLBDRZroE20/edit>

4 - In relazione allo svolgimento del tirocinio o periodo di formazione presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

5 - Il tutor aziendale deve redigere una relazione finale del tirocinio contenente la valutazione dell'esperienza del tirocinante, facendo un bilancio complessivo, secondo i seguenti giudizi:

OTTIMA - BUONA - SUFFICIENTE - APPENA SUFFICIENTE.

6 - Il tutor aziendale deve compilare la SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TIROCINANTE predisposta dal soggetto promotore.

Art. 5

(Responsabilità didattica)

La responsabilità dell'attività didattica pratica integrativa e di tirocinio spetta al Docente od ai Docenti del Corso Integrato, al Docente referente responsabile dell'Area di tirocinio, ai Direttori e Docenti delle Scuole di

Specializzazione; essi possono comunque avvalersi di specifiche competenze di professionisti che operano presso il soggetto ospitante per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1. L'accertamento del profitto è a cura del Tutor, responsabile didattico dell'attività formativa, il quale deve esprimere la valutazione dell'attività formativa pratica dello studente secondo i seguenti giudizi: IDONEO – NON IDONEO.

Il Soggetto destinatario dell'incarico è tenuto a seguire un breve corso (n. 2 ore) con relativa verifica sugli obiettivi formativi del Dipartimento di Medicina veterinaria e sugli standard per la didattica (SOP 2019 em. 2021) stabiliti dall'EAEVE /Day One Competences, funzionamento Clinical Rounds, ecc).

Art. 6 (Diritti e obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio o periodo di formazione il tirocinante:

- a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.
- e) ha l'obbligo di compilare le schede di valutazione sull'azienda ospitante predisposte dal soggetto promotore.

Art. 7 (Soggetto Promotore)

Il Dipartimento si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante, ossia assicurazione per infortuni e RCT/RCO. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo, anche al di fuori dell'orario ufficiale delle attività didattiche. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- Le polizze di assicurazione infortuni e per responsabilità civile terzi per gli studenti dei Corsi citati sono stipulate dall'Università degli Studi di Sassari.

Art. 8 (Soggetto Ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere al Dipartimento, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente al Dipartimento qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio o periodo di formazione;
- garantire la disponibilità delle attrezzature, dei servizi logistici e del personale laureato e tecnico per l'ottimale svolgimento delle attività formative previste dal tirocinio;
- assicurare al tirocinante le uniformi di servizio, nonché l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i soggetti esterni.

Art. 9

(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori". Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla legge.

Il tirocinante è tenuto a frequentare il corso Formativo Aziendale: "Art.37 D. Lgs. 81/2008 – Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 – Formazione Generale" o presentare una dichiarazione di frequenza del corso sulla sicurezza del corso di formazione generale.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 11

(Oneri)

Si dà atto che per l'attuazione delle attività di cui agli articoli precedenti, la presente convenzione non consegnerà, a carico di ciascun Ente, alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 12

(Durata della convenzione e recesso)

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata triennale e viene rinnovata attraverso richiesta scritta del Soggetto Promotore, previa disponibilità del Soggetto Ospitante, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Il Dipartimento si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini o periodi di formazione, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento delle attività in corso, fino al termine del semestre didattico.

Art. 13

(Efficacia)

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle Leggi che ne dispongono il funzionamento.

Art. 14

(Controversie)

Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla attività costituente l'oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza presso il Tribunale di Vicenza.

Art. 15

(Imposte)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Sassari.

La Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice

dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Art. 15
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per il soggetto proponente

Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Medicina veterinaria
Il Direttore del Dipartimento
(prof. Enrico Pietro De Santis)

Per il soggetto ospitante

Azienda U.L.S.S. 8 Berica

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Patrizia Simionato)